

CONTRATTO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2020

In data _____ alle ore _____, presso la sede di MODENA, si sono riuniti:

Per la parte datoriale:

Per la parte sindacale:

FUNZIONE PUBBLICA

CGIL

I dipendenti:

Al termine dell'incontro, le parti hanno sottoscritto il seguente Contratto collettivo integrativo **ANNO 2020**.

Articolo 1

Campo di applicazione, efficacia e durata

1. Il presente contratto collettivo integrativo si applica al personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (*e a tempo determinato*) in servizio presso il **CONSORZIO FITOSANITARIO PROVINCIALE DI MODENA** ed ha per oggetto la definizione, per l'anno **2020**, dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo, nonché gli ulteriori criteri per i premi di performance, anche a seguito del nuovo CCNL del comparto Funzioni locali del 21.05.2018.

Articolo 2

Criteri di riparto del Fondo risorse decentrate

1. Il fondo risorse decentrate disponibile per i trattamenti accessori di ente, determinato ai sensi del vigente CCNL e delle norme di legge che regolano la materia, è quantificato per l'anno **2020 in € 49.823,00** come da **Atto di costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa anno 2020** predisposto come da mandato conferito con D.P.124/2020 ratificata con delibera di C.A. di cui verbale n.194 del 22/05/2020.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato ai seguenti **utilizzi**:

descrizione	risorse
a) PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	11.872,12
b) INDENNITÀ DI COMPARTO (QUOTA A CARICO DEL FONDO)	3.248,64
c) INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.05.2018)	13.000,00
d) INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ (ART. 70-QUINQUIES CCNL 21.05.2018)	16.000,00
e) COMPENSI CONNESSI AD OBIETTIVI DI PERFORMANCE	5.702,24
TOTALE	49.823,00

Come dettagliato nell'ALLEGATO TECNICO FINANZIARIO DEL FONDO.

3. Le somme che a consuntivo risultassero non utilizzate per le finalità di cui alle lettere c) e d) del precedente comma 2, sono destinate ad integrare l'ammontare di cui alla lettera e). Le somme non utilizzate per le finalità di cui alla predetta lettera e) costituiscono, invece, economie di bilancio.

Articolo 3

Criteria e condizioni per l'erogazione dei compensi accessori

1. **L'indennità condizioni di lavoro** è riconosciuta come segue:

a) attività che comporta il trattamento prodotti fitosanitari: € 9,00 (€ nove,00) per ogni giorno di effettivo svolgimento dell'attività;

b) attività che comporta il maneggio di valori e front-office: € 9,00 (€ nove,00) per ogni giorno di effettivo svolgimento dell'attività;

2. L'individuazione delle figure cui riconoscere le indennità di cui al comma 1 è effettuata dal Direttore, al quale compete pure la verifica in ordine ai giorni di effettivo svolgimento delle attività previste.

3. L'indennità di cui ai commi precedenti è riconosciuta per l'anno 2020 ed erogata in un'unica soluzione, al termine dell'anno di riferimento.

4. **Le indennità per specifiche responsabilità** sono riconosciute a seguito di provvedimento motivato del Direttore, nel quale sono indicati i contenuti delle effettive responsabilità attribuite ai dipendenti interessati. In relazione alla rilevanza di tali responsabilità, nei limiti delle disponibilità previste all'articolo 2, il Direttore stabilisce l'entità del relativo compenso entro il limite annuo massimo di € 3.000,00 a condizione che l'interessato svolga almeno 6 mesi di concreta ed attiva prestazione direttamente riproporzionati nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale. I predetti compensi sono erogati in un'unica soluzione, al termine dell'anno di riferimento.

5. I compensi per la performance sono connessi al conseguimento degli specifici obiettivi assegnati dal Direttore come da mandato conferito con D.P.124/2020 ratificata nella riunione della C.A. del 22/05/2020 di cui verbale n.194/2020. Il "SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE" e le schede allegate al predetto atto descrivono gli obiettivi, il peso degli stessi in relazione a quello dei restanti obiettivi, gli indicatori di risultato, i criteri di monitoraggio e valutazione finale nonché le figure coinvolte nell'attuazione del "PIANO DELLE PERFORMANCE 2020 – 2022" redatto in conformità ai principi contenuti nel d.lgs. n°150/2009 ed alle linee guida fornite dall'A.N.A.C.

6. Le risorse disponibili per le finalità di cui al comma 5 sono ripartite tra gli obiettivi previsti, in relazione al numero dei dipendenti coinvolti. La somma così ottenuta è poi ponderata in rapporto al peso dell'obiettivo. Le parti ritengono che la predetta differenziazione dei compensi previsti, risulti idonea ad ottemperare alla disciplina introdotta dall'art. 69 del CCNL del 21.05.2018.

Articolo 4 Clausole programmatiche e finali

Le parti condividono l'esigenza di stipulare anche per il corrente anno 2020 un contratto ANNUALE impegnandosi in ogni caso anche per gli anni 2021 e 2022 a confermare o modificare i contenuti del presente accordo CCI previa negoziazione con la parte sindacale ai fini di un allineamento tra i periodi contrattuali previsti in sede di contrattazione nazionale e i periodi contrattuali della presente contrattazione integrativa. A tal fine convengono sulla durata annuale del presente CCI, dandosi atto che, in tal modo, il prossimo CCI, relativo al periodo 2021-2023, potrà realizzare il pieno allineamento con la contrattazione nazionale.

Si conviene inoltre che il presente riparto varrà anche per l'individuazione del Salario Accessorio spettante al Personale in servizio con Contratto di Somministrazione-Lavoro il quale, come da contratto in essere ed ai sensi dell'art.2 CCNL del 14/09/2000, art.96 6° comma CCNL 31/07/2009 ed art.52, 5° comma CCNL 2016-2018, ha diritto al medesimo trattamento del Personale dipendente quindi anche alla corresponsione dei suddetti trattamenti accessori ed in particolare alle seguenti voci:

c) INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.05.2018)
d) INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ (ART. 70-QUINQUIES CCNL 21.05.2018)
e) COMPENSI CONNESSI AD OBIETTIVI DI PERFORMANCE

In merito allo stanziamento della spesa relativa si precisa che, come stabilito dall' Art.52 5° comma CCNL 2016-2018, *“i relativi oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per il progetto di attivazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia”* e precisamente del capitolo 1/201 *“Spese somministrazione lavoro”* del Bilancio di Previsione.

Modena,

La parte datoriale

Le OO.SS.

I Dipendenti